

ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA D'ITALIA

STATUTO NAZIONALE





ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA D'ITALIA

STATUTO NAZIONALE

Premessa

La Regola di vita dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria all'art. 75 recita :

“Ogni Fraternità secolare o gruppo di Fraternità dovrà avere un proprio STATUTO per l'applicazione pratica di quanto stabilito dalla presente regola. Gli Statuti particolari saranno approvati dalle Fraternità stesse”.

Gli statuti particolari, di qualunque livello, seguono la legislazione canonica, essendo l'Ordine Secolare un'associazione ecclesiastica (cfr. can. 298/1, 303 e 304/1).

Alle Fraternità locali e a quelle provinciali -zonalì rimane facoltà di redigere norme ulteriori, richieste dalla propria peculiare situazione, tuttavia non in contrasto con le norme presenti.

Lo Statuto è uno strumento e non un fine per le Fraternità servitane; le norme in esso contenute servono a regolare e facilitare gli adempimenti che le Fraternità sono chiamate, periodicamente, a svolgere per il loro funzionamento.

La Fraternità, l'amore, la comprensione devono comunque ispirare ogni atto, al di là delle norme che vanno accettate e condivise come indicato nella “ Promessa”.

La promulgazione della presente edizione annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

CAPITOLO I

ELEZIONI

Art. 1). Elezioni - elettori – eleggibili- modalità di voto

a. sono elettori ed eleggibili unicamente i Fratelli e le Sorelle secolari, i chierici, i diaconi, i sacerdoti e i vescovi che abbiano emesso la promessa; soltanto essi infatti appartengono, giuridicamente, all’Ordine secolare dei Servi di Maria (cfr. can. 149/1, 169) pertanto colui che non ha fatto la promessa non è membro dell’Ordine secolare .

I Fratelli e le sorelle che emettono la “ promessa” sono incardinati nella Fraternità che ha accolto tale promessa e ne fanno parte integrante; ne deriva pertanto che soltanto in quella Fraternità essi possono partecipare, a pieno titolo, alla stessa per quanto riguarda il diritto all’ elettorato attivo e passivo.

In caso di trasferimento di residenza, in territorio italiano, essi possono chiedere all’eventuale Fraternità locale o vicina di essere accolti nella stessa, presentando gli opportuni documenti firmati dal Priore della Fraternità che ha accolto la Promessa e, solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio della stessa e l’avvenuta comunicazione alla precedente Fraternità , essi saranno incardinati in essa a pieno titolo e godranno di tutti i diritti e doveri previsti dal presente Statuto.

b. ogni elezione deve avvenire per scheda segreta e con scrutinio palese .

c. non è ammessa l’elezione per acclamazione.

d. sono ammesse liste di candidati a titolo puramente indicativo e che non vincolino il voto libero del singolo lettore.

Le liste chiuse (cioè quelle che limitano e vincolano la

scelta su nominativi precostituiti) contrastano con la legge canonica che garantisce il voto libero, segreto, certo, assoluto e determinato, pena l'invalidità del voto stesso.

Le condizioni poste prima dell'elezione non si ritengono valide (cfr. can. 170, 172).

Art. 2). Elezione del Consiglio, Priore, Vice Priore .

Aventi diritto al voto deliberativo

Secondo la normativa del diritto canonico, il voto deliberativo compete ai membri dell'Associazione (cfr. can. 169-171-303-304- e art. 1 e 2 del presente Statuto); nel nostro caso, sono tali coloro che hanno emesso la Promessa e cioè i “Professi”.

Hanno pertanto diritto di voto deliberativo:

a. in ambito locale, l'assemblea dei professi, opportunamente convocata, in seduta plenaria.

b. in ambito provinciale – zonale, I Priori/e, i Vice Priori/e delle Fraternità locali, i membri secolari dei Consigli locali e del Consiglio provinciale a fine mandato, in seduta plenaria.

c. in ambito nazionale, per l'elezione del Priore/a e del Vice priore/a nazionali , i Priori/e ed i/le vice Priori/e Provinciali o un loro delegato (vedi art.4).

Art.3). Aventi diritto al voto consultivo

Hanno diritto al voto consultivo, tutti i componenti dei consigli ai vari livelli, senza alcuna distinzione.

La formulazione che attribuisce a tutti i componenti dei consigli la possibilità di voto consultivo, che giuridicamente non è vincolante bensì moralmente rilevante, vuole esaltare lo stile di collaborazione e fraternità con tutti coloro che, pur non appartenendo giuridicamente all'Ordine secolare,

gli sono vicini nella spiritualità e nella collaborazione temporanea.

Art. 4). Voto tramite delega - limitazioni

E' consentito il voto tramite delega nelle votazioni assembleari, intendendosi per tali quelle che si svolgono durante le assemblee generali o capitolari, a cui tutti gli elettori hanno diritto di partecipare. (can. 167).

La delega è valida solo per l'atto corrente specificato (cfr. can. 168).

Il delegato non può portare più di una delega e può esprimere quindi al massimo due voti: il suo e quello del delegante.

Art.5). voto tramite posta o messaggero

E' consentito il voto tramite posta o messaggero cioè di un latore della scheda già votata da un avente diritto al voto, ma assente al momento delle votazioni.

In tal caso, la scheda va consegnata o spedita, sigillata, al Priore/a o Segretario/a dei vari livelli; (cfr can 167/1); tale prassi vale, ovviamente, solo per il primo scrutinio.

Art. 6). Voti necessari

Per ogni elezione, sono richieste le seguenti maggioranze:

a. primi due scrutini - maggioranza assoluta dei presenti e dei voti giunti per posta o messaggero e di delega (metà più uno) per ogni incarico.

b. terzo scrutinio - maggioranza relativa dei presenti.

c. In caso di parità dei suffragi , prevale l'anzianità di promessa: se questa è identica, prevale l'anzianità di età.

Risulta eletto/a chi ottiene la maggioranza di voti, computata sul numero dei presenti con diritto di voto deliberativo.

CAPITOLO II

DURATA DEGLI INCARICHI - SUBENTRI

Art. 7) . Durata degli incarichi

Tutti gli incarichi attribuiti a seguito di elezioni o di nomine , a tutti i livelli, sono triennali; questo per favorire la crescita sia della Fraternità che individuale, nonché l'opportuna rotazione delle persone.

--Il Priore/a, vice Priore/a e i Consiglieri, sono rieleggibili per altri due trienni (nove anni in tutto).

Sono nuovamente rieleggibili, dopo la pausa di un triennio, tutti coloro che hanno avuto incarichi precedenti, anche nel caso di tre trienni consecutivi.

--I titolari dei segretariati e degli uffici possono essere confermati per altri due trienni consecutivi , salvo casi particolari da valutare da parte del Consiglio competente.

--nei casi di comprovata, oggettiva ed effettiva impossibilità di dar corso al ricambio degli eletti nonché degli assistenti (esiguità della Fraternità, mancanza o trasferimento dell'assistente ecc.) è lasciata facoltà al Consiglio della Fraternità locale o provinciale di decidere la continuazione dell'incarico oltre il tempo stabilito.

Di tale difficoltà deve, preventivamente, essere messo al corrente il Priore/a Provinciale o Nazionale a seconda del livello, che dovrà approvare tale scelta, previa consultazione del suo Consiglio, e procedere alla riconferma.

Art. 8). Subentri

Nel caso in cui il Priore/a locale o Provinciale venga eletto/a o chiamato ad incarichi superiori (da locale a Provinciale, da Provinciale a Nazionale) o la sua presenza operativa venga a mancare , per qualsiasi causa, oltre sei mesi, gli subentra automaticamente il Vice Priore/a il cui nominativo dovrà

essere comunicato al Priore/a superiore (provinciale o nazionale) per la conferma.

La funzione di Vice Priore/a spetterà al primo/a consigliere/a e tutti gli altri consiglieri slittano in avanti ; Il Consiglio dovrà quindi procedere alla nomina di un nuovo consigliere.

Nel caso in cui tutti i Priori locali facciano parte del Consiglio Provinciale, si procederà all'elezione del Vice Priore e parimenti anche nel Consiglio Nazionale si procederà all'elezione del Vice Priore.

Il tempo dell'eventuale subentro durante il triennio non viene computato agli affetti della durata triennale dell'incarico.

CAPITOLO III

COMPITI DEL PRIORE, DEL VICE PRIORE, DEL CONSIGLIO

Art.9). Compiti del Priore/a

I Compiti del Priore/a, oltre a quanto stabilito nella Regola di vita all'articolo 70, sono:

a. collaborare con i responsabili delle Fraternità locali, provinciali o zionali perché in esse, nella fedele osservanza della Regola di vita e degli Statuti particolari, sia mantenuta l'unità, nella pace e nell'amore fraterno .

b. curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni dei propri consigli e quelli dei consigli di livello superiore, competenti per territorio.

Art.10). Compiti del vice Priore/a

I Compiti del vice Priore/a sono:

a. collaborare con il Priore/a, in spirito fraterno, nello svolgimento dei suoi compiti per la crescita della Fraternità.

b. assumere l'ufficio del Priore/a, in caso di sua assenza o impedimento, o quando il ruolo diviene vacante per qualsiasi causa (vedi art.8, 1° comma).

c. accompagnare ,a livello provinciale o nazionale, possibilmente, il Priore/a nelle visite periodiche alle Fraternità.

d. fungere, ai vari livelli (nazionale, provinciale, locale), da vicario del Priore/a in caso di sua assenza o di delega espressa del medesimo/a.

Art.11). Deleghe dei Priori

Il/la Priore/a Nazionale ha facoltà di delegare, per iscritto, a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, ai convegni provinciali e/o ad altre riunioni cui lo stesso debba presenziare o sia invitato, Il Vice Priore o un proprio sostituto, con diritto di voto deliberativo, qualora sia richiesto.

La stessa facoltà è attribuita ai Priori/e Provinciali e locali, per quanto di competenza.

Art.12). conferme dei priori

a. I Priori/e locali e provinciali vengono confermati/e, dopo la loro accettazione dell'incarico, con apposito documento scritto, rispettivamente dal Priore/a provinciale e dal Priore/a nazionale (can 178,179).

b. il Priore/a nazionale non necessita di alcuna conferma, così come il vice Priore/a nazionale e i vice priori/e provinciali, zonal, locali, essendo sufficiente la loro accettazione. (can.147)

Art. 13). Consiglio Provinciale

Il Consiglio provinciale è formato :

- a. dal Priore/a
- b. dal Vice Priore/a
- c. dai Consiglieri
- d. dall'Assistente Provinciale
- e. dal Segretario/a

Il Consiglio Provinciale uscente può decidere che sia eletto un numero ristretto di consiglieri oppure che tutti i Priori/e locali facciano parte del Consiglio provinciale.

Art.14). Riunioni dei consigli locali, provinciali e nazionali

I consigli delle Fraternità locali, provinciali e nazionale si radunano, normalmente, tre volte l'anno.

I rispettivi Priori possono, tuttavia, deciderne la convocazione più volte l'anno, a seconda delle singole esigenze. (vedi Regola di vita art. 70 -1/2)

CAPITOLO IV

ASSISTENTE E VICE ASSISTENTE

Art.15). L'Assistente e il vice Assistente interni alla famiglia dei Servi.

L'Assistente e il Vice assistente, individuati all'interno della famiglia dei Servi, sentita la loro disponibilità, sono proposti, dal Consiglio della Fraternità dell'Ordine Secolare, al consenso del Superiore competente nella persona che riveste autorità immediata nei suoi confronti (Priori/e provinciali, Generale, Capitolo, Responsabili maggiori negli Istituti secolari) cui spetta la nomina, in accordo con l'OSSM.

Art. 16). L'Assistente e il vice Assistente esterni alla famiglia dei Servi

Qualora L 'Assistente o il Vice Assistente, non sia membro della Famiglia dei Servi, esso verrà nominato dalle competenti Autorità dell'Ordine su proposta del Consiglio della Fraternità secolare locale o provinciale, e confermato dall'Ordinario del luogo, in accordo con l'OSSM . (art. 73.1 II° capoverso della Regola di vita)

Art.17). durata dell'incarico di Assistente , vice Assistente

L'incarico di assistente e di vice Assistente locale, provinciale -zonale, nazionale, è triennale e può essere riconfermato per due trienni così come per tutti gli incarichi nell'Ordine secolare, salvo quanto stabilito nell'art. 7) lettera d).

Art. 18). diritto al voto dell'Assistente

Nel caso in cui l'Assistente sia membro professo dell'Ordine secolare, egli ha diritto al voto deliberativo (vedi art.1 lettera a.).

L'Assistente che non sia membro dell'Ordine Secolare, anche se membro della famiglia dei Servi (frate, religioso, sorella degli Istituti secolari) non ha diritto al voto deliberativo su qualunque faccenda richieda tale capacità, ma ha diritto al voto consultivo (vedi art. 1 lettera a, e art.3 del presente Statuto). Le stesse norme valgono per il/la vice assistente (ove la figura sussista).

Art.19) divieto di cumulo degli incarichi da parte degli Assistenti

L'assistente di una Fraternità non può rivestire anche la carica di consigliere, amministratore o tesoriere, ancorché sia professo.

CAPITOLO V

SEGRETARIO/A (LOCALE, PROVINCIALE, NAZIONALE)

Art.20). Segretario/a locale, provinciale, nazionale - nomina e compiti

Il Segretario/a locale, provinciale, nazionale viene nominato/a dai rispettivi consigli e può essere revocato dagli stessi in qualunque momento, qualora le circostanze lo richiedano, per il bene della Fraternità.

Oltre a quanto stabilito dalla Regola di vita nell'articolo 74, i suoi compiti sono:

a. custodire l'archivio OSSM;

b. comunicare, all'Autorità del livello superiore dell'Ordine secolare, l'elezione del Priore/a;

c. curare la comunicazione di notizie rilevanti, nell'ambito di competenza;

d. trasmettere, da parte del Segretario provinciale, ai Priori/e delle Fraternità locali le comunicazioni e le circolari del Priore/a nazionale, del Consiglio Nazionale, degli Assistenti nazionali;

e. comunicare, da parte del segretario/a nazionale, al Priore Generale, in virtù della sua funzione di Priore anche dell'Ordine Secolare (Regola di vita art. 68), l'elezione del Priore/a e vice Priore/a nazionali e il nominativo dell'Assistente e di vice Assistente nazionali, nonché le ristrutturazioni provinciali e/o zonali;

f. rappresentare la Fraternità, previo incarico del Priore/a del proprio ambito, nelle organizzazioni della famiglia dei Servi dell'analogo livello.

g. mantenere sempre aggiornato il registro dei fratelli e sorelle, membri professi della Fraternità.

h. comunicare, al periodico dell'OSSM, il decesso di fratelli e sorelle professi, con l'invito a pregare per le loro anime (Regola di vita, art. 30)

i. trasmettere lo stato aggiornato della Fraternità locale al Segretario provinciale che, a sua volta, trasmetterà, all'inizio di ogni anno, al Segretario nazionale lo stato delle fraternità della Provincia, secondo gli schemi forniti, in modo da avere sempre aggiornato lo stato complessivo delle Fraternità d'Italia.

l. tenere, da parte del segretario locale, un registro (archivio storico) sul quale annoterà le date delle

promesse, le entrate dei novizi, il nome del Priore/a e del Consiglio e ogni notizia significativa per la Fraternità e per l'OSSM.

m. redigere i verbali delle sedute del Consiglio ed inviarli a chi di competenza.

CAPITOLO VI

SEGRETARIATI ED UFFICI

Art. 21). Segretariati

I segretariati sono incarichi affidati a più persone e si riferiscono ad incombenze specifiche relative alla organizzazione e allo sviluppo di particolari attività previste dal presente Statuto, dalla Regola o da altre individuate dai Consigli stessi.

Rientrano in questi :

- 1) il segretariato per le vocazioni,
- 2) il segretariato per le missioni,
- 3) il segretariato per la formazione,
- 4) il segretariato per i rapporti e l'interscambio tra le Fraternità,
- 5) il segretariato per la pastorale giovanile ed eventuali altri.

a. il Segretariato è composto dal titolare, nominato dal Consiglio locale, provinciale , nazionale, e dagli eventuali responsabili di settore da lui nominati.

b. il Consiglio delinea gli orientamenti e gli ambiti per l'attività di ogni singolo segretariato.

c. il Titolare di segretariato è rappresentante locale, provinciale, nazionale presso analogo organismo della famiglia dei Servi, qualora richiesto.

d. Il Titolare del Segretariato riferirà al Consiglio che lo ha nominato, almeno una volta all'anno, sull'operato del

Segretariato stesso.

Art.22). Uffici

Gli “uffici” sono incombenze affidate a singole persone e rientrano in questi l’ufficio di :

- 1) segretario
- 2) responsabile della formazione
- 3) direttore responsabile di “servi 2000”
- 4) addetto alle comunicazioni esterne ecc.

Il Consiglio locale, provinciale o nazionale elegge la persona preposta all’ufficio e ne determina i compiti , per quanto non previsto dalla Regola.

CAPITOLO VII FRATERNITÀ NAZIONALE E CONSIGLIO

Art.23). Composizione del Consiglio Nazionale

La Fraternità nazionale è composta:

- 1) dal Priore/a Nazionale,
- 2) dal Vice Priore/a nazionale,
- 3) dai membri professi del Consiglio,
- 4) dal Segretario Nazionale.
- 5) dall’Assistente e vice Assistente nazionali
- 6) dagli Assistenti provinciali-zonali.

Il Priore/a nazionale può tuttavia invitare membri degli uffici, dei segretariati o altri, senza diritto di voto, che siano ritenuti utili alla trattazione degli argomenti inseriti nell’Ordine del giorno.

Nella riunione di Febbraio/marzo il Priore/a inviterà ai lavori del Consiglio:

a. il Presidente del CdA per l’esame del budget dell’anno corrente e del conto consuntivo dell’anno trascorso.

b. i titolari dei segretariati per la definizione del programma futuro e l'esame dell'attività dell'anno trascorso.

Art.24). Domicilio , Codice fiscale e Rappresentanza legale

Il domicilio, a tutti gli effetti, è costituito presso la sede generalizia dell'Ordine dei Servi di Maria in Piazza San Marcello al Corso n. 5, 00187 Roma.

Il codice fiscale della Fraternità secolare nazionale è: 95096480249

La rappresentanza legale dell'Ordine secolare compete al Priore/a nazionale regolarmente eletto/a.

art.25). compiti del Consiglio Nazionale

I compiti del Consiglio Nazionale sono:

a.formulare annualmente il programma di formazione e studio per tutte le Fraternità, nonché le linee orientative di servizio e di apostolato

b. collaborare con il Priore /a nazionale nel favorire la comunione tra le Fraternità secolari e la crescita di esse

c. promuovere e/o ordinare iniziative in ambito nazionale

d. favorire l'interscambio di progetti, idee, esperienze tra Fraternità provinciali – zonali

e. organizzare il convegno nazionale annuale o delegarvi una o più Province

f. predisporre incontri, corsi di formazione specifici, esercizi spirituali e pellegrinaggi, in ambito nazionale

g. Ristrutturare o approvare le eventuali ristrutturazioni provinciali – zonali (“ ristrutturare” si intende costituire, unificare, suddividere, ripartire , sopprimere una Provincia o una zona secolare, assumendo in proprio l'iniziativa, seppure in accordo e dietro consiglio delle Fraternità interessate; “ approvare” si intende convalidare iniziative di ristrutturazione operate da altre competenze.)

h. organizzare, almeno una volta nel triennio, la visita fraterna del Priore nazionale o suo delegato alle Fraternità provinciali -zonali.

i. organizzare incontri tra Consiglio nazionale e Consigli provinciali o zonali

l. fissare e coordinare i temi e l'itinerario della formazione iniziale (accoglienza, noviziato, promessa) e della formazione permanente

m. suggerire e proporre incontri tra Assistenti in ambito provinciale -zonale, interprovinciale, nazionale

n. nominare e/o revocare il Direttore Responsabile del periodico, organo ufficiale di stampa dell'Ordine secolare

o. fissare gli orientamenti e la funzione del periodico dell'Ordine secolare

p. destinare gli eventuali avanzi, al netto delle spese, derivanti dalla organizzazione del convegno annuale e dalla gestione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale

q. destinare i fondi dell' " opera caritativa nazionale " qualora costituita.

art. 26). collaborazioni

il Consiglio nazionale può avvalersi di:

a. organismi di collaborazione, come commissioni di lavoro stabili o temporanee nominate dallo stesso Consiglio nazionale, per specifiche finalità e con modalità di lavoro e/o normative dallo stesso stabilite.

b. un' équipe esecutiva, anche informalmente costituita, composta da un nucleo ridotto di persone, presieduto dal Priore/a nazionale o suo delegato/a, abilitato a mantenere attivi gli orientamenti, i programmi, le deliberazioni del Consiglio Nazionale ed a collaborare con il Priore/a nazionale in situazioni da questi ritenute bisognose di intervento sollecito.

c. un consiglio di amministrazione (CdA), la cui composizione e le cui incombenze sono descritte al successivo art. 32.

CAPITOLO VIII

FRATERNITÀ ATTIVE/ SOSPESE - RICONOSCIMENTO- DENOMINAZIONE- CESSAZIONE

Art. 27). Fraternità attive-fraternità sospese

Si denominano fraternità attive quelle riconosciute secondo la normativa vigente, oppure quelle aggregate per tradizione o continuità di identità ispirazionale e giuridica anche se non partecipano regolarmente alla vita e al dinamismo dell'Ordine in ambito provinciale -zonale, nazionale ma partecipano alle attività giuridiche previste (assemblee elettive, capitoli).

Si denominano fraternità sospese quelle che sono in attesa di approvazione ufficiale oppure in attesa di cessazione o soppressione (sono quelle che non partecipano a nessuna delle attività giuridiche di cui al primo comma).

Art.28). Riconoscimento di una Fraternità

Il riconoscimento di una Fraternità secolare, previsto dalla Regola di vita negli artt. 64 e 66, segue l'iter qui indicato:

a. Un Gruppo di persone, una volta ottenuto il riconoscimento dell'autenticità servitana, a norma della Regola, art. 64, presenta al Consiglio provinciale -zonale secolare, domanda scritta di aggregazione all'Ordine secolare.

b. Il Priore Provinciale ne informa il Priore, l'Assistente e il Segretario nazionali.

c. il Consiglio provinciale- zonale, secondo la normativa prevista dalla Regola, negli articoli 64 e 66, presenta al Priore Generale dell'Ordine, la richiesta scritta di approvazione ufficiale quale Fraternità secolare, secondo l'articolo 65 della Regola medesima.

Art. 29). Denominazione della Fraternità

In ossequio alla tradizione dei servi di Maria e al diritto canonico (can 304/2), ogni Fraternità secolare viene esortata a scegliere la propria denominazione, ispirandosi a un riferimento devozionale o dottrinale concernente Santa Maria o la storia o la spiritualità servitana (santi, beati, venerabili, santuari mariani, luoghi o altro)

Art.30). cessazione di una fraternità

La dichiarazione ufficiale di estinzione o di soppressione della fraternità secolare è incombenza del Priore Generale dell'Ordine, previa la richiesta scritta da parte del Consiglio provinciale -zonale secolare.

Il Consiglio provinciale-zonale secolare concorda con i fiduciari (l' Assistente, il Parroco, i familiari dei secolari) di tale Fraternità , l'acquisizione e la collocazione degli eventuali beni (l'archivio, la biblioteca, il denaro, gli altri beni o valori) della stessa. (Applicazione interpretativa dell'art.64 della Regola) .

CAPITOLO IX

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.31). Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio della Fraternità (locale, provinciale o nazionale), cui compete principalmente la cura e la crescita spirituale dei professi, può avvalersi, per l'amministrazione delle entrate, delle uscite e degli eventuali beni, di un consiglio di amministrazione.

L'incarico ha durata triennale e può essere confermato per altri due trienni.

Il Consiglio di amministrazione o i singoli membri , nominati

dal Consiglio OSSM, possono essere revocati e/o sostituiti in qualsiasi momento, qualora le circostanze lo richiedano per il bene dell'Ordine stesso.

Le deliberazioni del Consiglio OSSM vanno prese a maggioranza, tuttavia è raccomandata l'unanimità per non creare dannose divisioni .

Il CdA si compone di un minimo di tre o di un massimo di cinque membri e ha i seguenti compiti:

a. Amministrare, in spirito di servizio fraterno e trasparenza, il denaro e gli eventuali i beni mobili e immobili della Fraternità OSSM e dell'Opera caritativa, se istituita.

b. Esaminare, almeno ogni tre mesi, la contabilità , sia dell'Ordine secolare che dell' Opera Caritativa Nazionale , riferendo poi al Consiglio sull'andamento delle entrate e delle uscite nonché della cassa esistente, nel prima riunione utile.

c. Predisporre due bilanci preventivi (budget) dell' OSSM e dell'Opera Naz.le, se istituita, da sottoporre al Consiglio all'inizio dell'anno cui si riferiscono.

d. Predisporre i conti consuntivi (OSSM ed Opera Naz.le) , entro due mesi dalla chiusura dell'anno, sottoponendoli al Consiglio per l'esame e l'approvazione.

e. Certificare i conti consuntivi dell'Ordine secolare e dell'Opera Caritativa Nazionale.

f. Collaborare, con la Provincia incaricata, alla organizzazione del Convegno nazionale.

Art. 32). Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio OSSM; in mancanza del CdA , egli viene nominato dal Consiglio dell'OSSM.

Il suo incarico è triennale e può essere confermato per altri due trienni ma può essere revocato in qualsiasi momento

dal Cda, previa approvazione del Consiglio della Fraternità competente, qualora le circostanze lo richiedano, per il bene dell'Ordine.

I suoi compiti sono:

a. incassare i contributi in denaro dalle Fraternità o dai singoli.

b. annotare ogni operazione, cronologicamente, in apposito registro, sulla base dei documenti giustificativi che dovranno essere numerati progressivamente e conservati.

c. Depositare il denaro in apposito conto bancario o postale, cointestato al Priore, a disposizione dell'Ordine secolare.

d. firmare gli assegni, anche con firma disgiunta, previa autorizzazione del CdA.

e. pagare o rimborsare le spese autorizzate e fatte per conto dell'OSSM sulla base di documenti giustificativi che dovranno essere numerati, annotati su apposito registro e conservati.

f. Collaborare con il Cda seguendone le direttive e sottoporre all'esame del medesimo, a semplice richiesta, la contabilità.

Art.33). gratuità degli incarichi- rimborsi di spese

Tutte le funzioni e gli incarichi previsti dal presente Statuto sono svolti a titolo gratuito, nello spirito del servizio fraterno dell'Ordine secolare.

Chiunque però abbia sostenuto delle spese previste, in funzione dell'incarico, od espressamente autorizzate ed opportunamente documentate, per attività concernenti l'Ordine secolare, ha diritto al rimborso delle stesse da parte:

a. della singola Fraternità, per le spese a livello locale,

b. della Fraternità Provinciale, per le spese a livello provinciale e per la partecipazioni dei Priori Provinciali al Consiglio Nazionale,

c. della Fraternità nazionale per i rimborsi al Priore/a, al Segretario, agli amministratori, al tesoriere, ai membri degli uffici e segretariati istituiti dal C.N., o a componenti l'Ordine da essi delegati a specifiche funzioni.

Art. 34). Contributi dai singoli e dalle Fraternità

a. I membri di ciascuna Fraternità locale sono invitati, in ragione delle loro possibilità e nello spirito di fraternità che contraddistingue l'Ordine, a contribuire alle spese di organizzazione dell'Ordine secolare (art. 21 della Regola); le modalità sono lasciate alle singole Fraternità.

b. Ogni Fraternità locale è invitata a versare alla rispettiva Fraternità provinciale un contributo annuo , nella misura che il Consiglio Provinciale indica, per le sue spese di funzionamento.

c. Ogni Fraternità provinciale, a sua volta, è invitata a versare, annualmente, alla Fraternità nazionale, un contributo che il Consiglio nazionale indica per fornire i mezzi necessari alla sua attività a favore di tutto l'OSSM.

CAPITOLO X

STATUTO – MODIFICHE – INTERPRETAZIONI

art.35). Modifica e interpretazione degli statuti- divergenze

Ogni Fraternità locale , provinciale -zonale mantiene la competenza sull'approvazione del proprio Statuto (art. 75 della Regola).

La modifica dello Statuto ha luogo :

a. in via ordinaria durante le assemblee o convegni generali ; in questi casi è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

b. in via straordinaria, mediante richiesta della maggioranza assoluta del consiglio di competenza, (locale, provinciale

-zonale).

Le modifiche dello Statuto nazionale hanno luogo in ambito del Consiglio Nazionale, su proposta del Priore/a nazionale e /o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio.

La maggioranza richiesta è quella di cui al punto a.) del presente articolo.

L'interpretazione pratica delle norme del presente Statuto è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale.

Le eventuali controversie che dovessero nascere all'interno delle Fraternità, se non risolte subito, dovranno essere portate nei consigli dei vari livelli e qui risolte nello spirito della carità cristiana e della fraternità che animò i sette Santi Padri.

CAPITOLO XI

RINUNCE AD INCARICHI ED UFFICI

Art.36). Rinuncia all'ufficio - decadenza

La rinuncia all' "ufficio" deve essere presentata al Responsabile dal quale è pervenuto l'incarico, e cioè:

- a.** la rinuncia del Priore/a va fatta all'autorità che lo ha confermato (Priore Provinciale- Nazionale);
- b.** la rinuncia del vice Priore/a e degli incaricati degli uffici, va fatta al Consiglio di competenza (locale - Provinciale – Nazionale).

La rinuncia, per essere efficace, deve essere accettata; in caso contrario il dimissionario resterà in carica, nello spirito di servizio che contraddistingue il carisma servitano.

In tutti i casi di decadenza da un " ufficio" per rinuncia, trasferimento o decesso , il Consiglio competente (locale, provinciale – zonale, nazionale) procede, prima possibile, alla sostituzione o alla nuova nomina , attivando la procedura con la quale l'ufficio è stato attribuito.

CAPITOLO XII

VARIE

I° - Aggregazione all'Ordine secolare di gruppi, associazioni

Il Consiglio della Fraternità locale ha la competenza sul riconoscimento dell'affinità servitana di un gruppo o di un'associazione Mariana costituita nel proprio territorio (diocesi, provincia, regione) .

L' affinità servitana si individua tramite la sussistenza di devozione verso Santa Maria, la disponibilità al servizio ecclesiale e sociale, le forme di comunanza istituzionale evidenziate da eventuali statuti e/o nella prassi, nonché tramite l'intendimento di avvicinamento all'Ordine dei Servi.

L'aggregazione avviene tramite la richiesta del gruppo o associazione ecclesiale stessa al Consiglio locale OSSM, oppure tramite la presentazione alla Fraternità secolare locale di altri organismi ecclesiali.

Di tale aggregazione il Segretario locale informerà il Consiglio provinciale OSSM che provvederà a richiedere al Consiglio provinciale OSM del territorio di competenza, la ratifica di tale aggregazione.

CAPITOLO XIII

STAMPA DELL'ORDINE SECOLARE

L'Ordine Secolare pubblica un periodico, regolarmente registrato, secondo la normativa editoriale vigente; esso rappresenta l'organo ufficiale dell'Ordine stesso.

La proprietà del periodico, appartiene, a tutti gli effetti, al Consiglio Nazionale dell'Ordine che ne decide il titolo della testata e/o la sua eventuale modifica, la periodicità, l'eventuale ristrutturazione, fusione con altra stampa o la soppressione.

La gestione del periodico, i rapporti con gli stampatori e tutto quanto riguarda la pubblica amministrazione (Tribunale, Ordine dei giornalisti, Poste ecc) sono demandate al Direttore responsabile, che riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale.

Il Direttore Responsabile viene nominato, con mandato continuativo, dal Consiglio Nazionale, che può però revocarlo in qualsiasi momento, quando questo sia richiesto per il bene dell'Ordine.

Il Comitato Redazionale del periodico è fissato dal Consiglio Nazionale che provvede a nominarne i componenti operativi per il triennio.

Il contenuto del periodico è regolato dal piano editoriale che viene approvato dal suddetto comitato.

L'amministrazione (incassi e spese) del periodico è regolata dagli artt. 32,33,34 sopra indicati e ha sede presso il domicilio del Tesoriere dell'Ordine secolare.

CAPITOLO XIV

ATTIVITA' COLLATERALI DELL'ORDINE SECOLARE

OPERA CARITATIVA NAZIONALE

1. Istituzione - entrate

Il Consiglio Nazionale può istituire l'Opera Caritativa Nazionale la cui attività dovrà essere rivolta ad attività caritative e/o missionarie.

Le entrate dell' "Opera Caritativa Nazionale ", se istituita, sono :

- a.** i contributi volontari dei membri della famiglia servitana
- b.** gli eventuali avanzi di gestione dei convegni sia provinciali che nazionali, eventualmente destinati a questo scopo
- c.** i contributi od offerte di qualsiasi persona, Ente o Istituzione che voglia destinare una parte delle sue risorse a fini di beneficenza .
- d.** gli eventuali contributi previsti dalle leggi regionali e nazionali, qualora spettanti.
- e.** gli eventuali contributi delle singole Fraternità.

2. destinazione dei proventi

I proventi, al netto delle spese vive di gestione, verranno destinati, dal Consiglio nazionale a:

- a.** sorelle o fratelli che si trovano in particolari difficoltà economiche (art.21 della Regola)
- b.** specifiche attività individuate dal Consiglio Nazionale stesso o suggerite dai Consigli Provinciali
- c.** sostegno di attività caritative e/o missionarie dell'Ordine (OSM ed OSSM).

sommario

- CAPITOLO I** *ELEZIONI*
- CAPITOLO II** *DURATA DEGLI INCARICHI - SUBENTRI*
- CAPITOLO III** *COMPITI DEL PRIORE DEL VICE PRIORE DEL CONSIGLIO*
- CAPITOLO IV** *ASSISTENTE E VICE ASSISTENTE*
- CAPITOLO V** *SEGRETARIO LOCALE, PROVINCIALE, NAZIONALE*
- CAPITOLO VI** *SEGRETARIATI ED UFFICI*
- CAPITOLO VII** *FRATERNITA' NAZIONALE E CONSIGLIO NAZIONALE*
- CAPITOLO VIII** *FRATERNITA' ATTIVE- SOSPESA - RICONOSCIMENTO -
CESSAZIONE*
- CAPITOLO IX** *ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA*
- CAPITOLO X** *STATUTO - MODIFICHE - INTERPRETAZIONI*
- CAPITOLO XI** *RINUNCE AD INCARICHI ED UFFICI*
- CAPITOLO XII** *VARIE*
- CAPITOLO XIII** *STAMPA DELL'ORDINE SECOLARE*
- CAPITOLO XIV** *ATTIVITA' COLLATERALI DELL'OSSM*

**COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
2007/2010**

PRIORI

Maria Letizia Pergolotti	<i>Priora Nazionale</i>
Bruna Cantore Ambrosino	<i>Priora Provincia Piemonte/Liguria</i>
Donata Scapol	<i>Priora Provincia Lombardia/triveneto</i>
Mario Moretti	<i>Priore Provincia Emilia Romagna- Marche</i>
Vincenzo Pasquini	<i>Priore provincia Toscana</i>
Luciana Sotgia	<i>Priora Provincia Romana</i>
Massimo De Giorgio	<i>Priore Provincia Campania</i>
Franco Troianiello	<i>Priore Provincia Puglia-Basilicata</i>
Antonietta Santa Trombadore	<i>Priora provincia siciliana - Vice Priora Naz.le</i>

ASSISTENTI

Fra Luciano M. Masetti	<i>Assistente Nazionale</i>
Fra Stefano M. Pullini	<i>vice assist. Naz. e assist. Piemonte /Liguria</i>
Fra Francesco Rigobello	<i>assist. Provincia Lombardia/Triveneto</i>
Fra Carlo Apolloni	<i>assistente Provincia Emilia Romagna/Marche</i>
Fra Luigi M. De Vittorio	<i>assistente Provincia Toscana</i>
Fra Luciano M. De Carolis	<i>Assistente Provincia Romana</i>
Fra Attilio M. Carrella	<i>assistente Provincia Campania</i>
Fra Leonardo M. Dimagli	<i>assistente Provincia Puglia/Basilicata</i>
Fra Felice M. Pumilia	<i>assistente Provincia Siciliana</i>

SEGRETARIO, TESORIERE,

PRIORA NAZ.LE EMERITA

Innocenzo Fontana	<i>Segretario Nazionale</i>
Sauro Vitali	<i>Tesoriere nazionale</i>
Liliana Moscatello Michelangeli	<i>Priora nazionale emerita</i>

